CITTA' DI MERCOGLIANO

(Provincia di Avellino)

Prot. n. 9094

Ordinanza n. **21 del 27-05-2020**

ORDINANZA

Oggetto: Oggetto: MODIFICA ORDINANZA N. 17/20 AD OGGETTO MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE DAL 4 MAGGIO P.V..

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n.° 6 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n.° 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il d.l. n.° 19 del 25 marzo 2020 ed in particolare l'art. 3 co. 2 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, in ordine ai poteri del Sindaco quale autorità sanitaria locale;
Visto l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la propria ordinanza n. 17/20 con la quale si stabiliva la riapertura del cimitero comunale nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 08.30 alle ore 12.00.
Atteso che da più parti è stata richiesta la possibilità di accedere nel pomeriggio essendo per alcuni, per ragioni lavorative, impossibile l'accesso nella mattinata.

Riscontrato che nel tempo le persone hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus ed alcuni comportamenti, quali la distanza interpersonale, sono diventati modi di agire generalizzati;

Verificato che anche all'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020 n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio;

Ritenuto:
in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, di adottare le misure precauzionali a tutela dei cittadini;

quindi, che si possa consentire l'accesso al cimitero comunale anche in alcuni pomeriggi a condizione che siano comunque rispettati i vincoli di distanza interpersonale, siano utilizzate le mascherine e siano in ogni caso vietati gli assembramenti;

Con i poteri conferiti

ORDINA

con decorrenza 28 maggio p.v., la riapertura del cimitero comunale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08.30 alle ore12.00, e nei giorni di martedì e sabato dalle 16.00 alle 19.00, fino ad ulteriori e diversi provvedimenti;

l'accesso sarà consentito, con ingresso contingentato, nella misura massima di 10 persone per volta, munite di mascherina e dovrà, inoltre, essere rispettato il divieto di

assembramento, sia all'esterno che all'interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

in caso di svolgimento delle operazioni cimiteriali di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni e riesumazioni, l'acceso sarà consentito al personale preposto i servizi funerari, ai ministri di culto e ai familiari più stretti e sempre a condizione che vengano in ogni caso rispettate le disposizioni vigenti di cui l precedente punto 2 (uso di mascherine e distanziamento interpersonale di almeno 1 metro);

AVVERTE

che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che si procederà ai sensi di legge nei confronti di chiunque ponga in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente;

DISPONE

che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo online e sul sito internet del Comune;

che la stessa sia trasmessa per notifica:

> Al Responsabile dei Settori 4 e 5 dell'ente;
> alla Prefettura di Avellino, al Comando della Polizia Municipale ed alla Stazione dei Carabinieri di Mercogliano;

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco
F. to Avv. Vittorio D'Alessio